

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023

Art. 1

SCOPO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di normare la Gestione della "Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano", in seguito denominata Cassa Integrativa FNM, di cui all'art. 1 dello Statuto:
 - a) sussidi integrativi, sostitutivi e complementari del servizio sanitario nazionale;
 - b) sussidi non sanitari;secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 2

MODALITA' DI ISCRIZIONE DEI SOCI

1. Alla Cassa Integrativa FNM possono iscriversi tutti i soggetti di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. L'iscrizione deve essere richiesta dall'interessato mediante apposito modulo, predisposto dalla Cassa Integrativa FNM.
3. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda viene ricevuta, secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto.
È possibile anticipare il modulo di adesione trasmettendolo mediante e-mail alla Cassa Integrativa FNM, provvedendo alla regolarizzazione con successiva spedizione dell'originale cartaceo alla Segreteria.
4. Non sono ammesse iscrizioni retroattive.
5. I pensionati possono confermare l'iscrizione purché, all'atto della quiescenza siano iscritti alla Cassa Integrativa FNM per un periodo non inferiore ai dieci anni e confermino la loro adesione entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.
6. La conferma di iscrizione deve essere richiesta dall'interessato mediante apposito modulo, predisposto dalla Cassa Integrativa FNM, al quale devono essere allegati:
 - a) attestato di pensionamento rilasciato dall'ente preposto
 - b) copia del CU dell'anno lavorativo precedente a quello di cessazione.
7. Nei casi in cui non fossero maturati i dieci anni di iscrizione per cause indipendenti dalla volontà del Socio pensionato è facoltà del Consiglio di Amministrazione autorizzare, per eccezionali giustificati motivi, la conferma di iscrizione richiesta dal Socio pensionato stesso entro tre mesi dalla cessazione dal servizio.
8. I Soci dipendenti, che cessano il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto alla pensione, fruendo di specifici accordi individuali finalizzati all'esodo per pensionamento in anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa, possono confermare l'iscrizione purché siano iscritti alla Cassa Integrativa FNM per un periodo non inferiore ai dieci anni e confermino la loro adesione alla Cassa Integrativa FNM entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.
9. I Soci dipendenti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento o da quelli di cui al precedente comma 8, non possono rimanere iscritti alla Cassa Integrativa FNM.
10. La continuità di iscrizione per i Soci dipendenti può essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi in tutti i casi diversi da quelli previsti nei commi precedenti.
11. Nei casi di cui al precedente comma 10, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine

all'ammontare degli eventuali contributi a copertura del periodo in cui non vi è stato rapporto di lavoro.

12. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, per motivazioni diverse dalla aspettativa per malattia, con conseguente sospensione della retribuzione e di conseguenza della contribuzione alla Cassa Integrativa FNM l'iscrizione viene sospesa con sospensione del diritto alla erogazione dei sussidi.

Per sospensioni temporanee del rapporto di lavoro, il Socio può chiedere il mantenimento del diritto alla erogazione dei sussidi provvedendo direttamente alla contribuzione a proprio carico nella misura determinata dalla Cassa Integrativa FNM sulla base dei versamenti dei mesi precedenti.

Art. 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE DEI SOCI SOSTENITORI

1. Alla Cassa Integrativa FNM possono aderire in qualità di Soci sostenitori le Società di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. L'adesione avviene tramite trasmissione della copia del contratto o dell'accordo sindacale nel quale è previsto il contributo a carico della società.

Art. 4

MODALITA' DI RECESSO

1. Il Socio che intende dimettersi dalla Cassa Integrativa FNM deve presentare dimissioni scritte mediante apposito modulo.
2. Il dipendente potrà essere riammesso dopo trascorsi almeno tre anni completi dalla data di efficacia delle dimissioni.
3. Per i Soci dipendenti le dimissioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento da parte della Cassa Integrativa FNM del modulo di cui al comma 1. È possibile anticipare il modulo di dimissioni trasmettendolo mediante e-mail alla Cassa Integrativa, previa successiva spedizione dell'originale cartaceo.
4. Le dimissioni dei Soci pensionati sono irreversibili.
5. Le dimissioni dei Soci pensionati decorrono dal primo giorno del semestre successivo a quello per il quale il Socio ha versato il contributo associativo.

Art. 5

NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare assistibile del Socio è costituito da tutti i soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto.
2. Per la erogazione dei sussidi ai Soci dipendenti, Cassa Integrativa FNM fa riferimento ai carichi fiscali utilizzati dalla società di appartenenza per la determinazione delle retribuzioni.
3. Per la erogazione dei sussidi ai Soci pensionati, Cassa Integrativa FNM fa riferimento ai carichi fiscali indicati nella CU e/o nella dichiarazione dei redditi del Socio.
4. Per i Soci pensionati ogni variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata alla Cassa Integrativa FNM tramite consegna dell'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, anche mediante email.
5. Per la verifica dei carichi fiscali Cassa Integrativa FNM può richiedere al Socio copie degli

estratti della dichiarazione dei redditi.

Nella richiesta che sarà fatta tramite e-mail sarà indicato il termine per la consegna dell'estratto.

La mancata consegna entro il termine fissato comporterà la sospensione della erogazione dei sussidi.

Art. 6 CONTRIBUTI

1. I contributi a favore della Cassa Integrativa FNM sono corrisposti:
 - 1) dalle Società del Gruppo FNM nella misura stabilita dagli accordi sindacali in percentuale sulle competenze lorde globali a qualsiasi titolo maturate da tutto il personale dipendente;
 - 2) dai Soci dipendenti, da trattenere a cura della Società dalla quale dipendono, calcolati sull'ammontare delle competenze a qualunque titolo maturate al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali;
 - 3) dai Soci pensionati calcolati sull'ammontare della pensione maturata al netto delle ritenute fiscali.
 - a) Alla conferma di iscrizione, i contributi a carico dei Soci pensionati per il primo periodo (anno intero o porzione di anno), per il secondo periodo (anno intero) e per il terzo periodo saranno calcolati in base alla CU, relativo all'anno lavorativo precedente a quello di cessazione. Per i periodi successivi al secondo i contributi sono calcolati sulla base della CU relativa alla pensione;
 - I. I Soci pensionati devono consegnare copia della CU della pensione entro il 30 settembre del primo anno intero da pensionato. Per gli anni successivi viene confermata la rata calcolata con la CU da pensionato.
 - II. In caso di ritardata consegna della CU, rispetto ai termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sarà applicata una penale pari ad €. 20,00.
 - b) Per i periodi successivi al primo si provvede al calcolo del conguaglio sulla base della CU relativo alla pensione; il conguaglio, da trattenere o da rimborsare, viene effettuato con le quote del secondo anno successivo a quello cui si riferisce il CU.
2. In conformità all'art. 5 dello Statuto sono stabiliti nelle seguenti misure:
 - a) il contributo a carico delle Società del Gruppo FNM è stabilito nella misura dello 0,70%;
 - b) il contributo a carico dei Soci dipendenti è stabilito nella misura dell'1%;
 - c) I contributi a carico delle Società ed a carico dei Soci dipendenti devono essere versati dalle Società alla Cassa Integrativa con la stessa valuta di pagamento delle retribuzioni cui si riferiscono.
 - d) il contributo a carico dei Soci pensionati è stabilito nella misura dello 1% per coloro che optano solo per l'iscrizione alle erogazioni di sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale.
 - e) il contributo a carico dei Soci pensionati è stabilito nella misura di un ulteriore 0,50% per coloro che optano anche per l'iscrizione ai sussidi non sanitari
3. I contributi di cui al precedente comma 2, lettere d) ed e), a carico dei Soci pensionati devono essere versati in due rate anticipate con scadenza nei mesi di gennaio e di giugno.

- a) A decorrere da gennaio 2020 il versamento dei contributi viene fatto mediante addebito in conto corrente (Sepa Direct Debite) che il Socio Pensionato deve autorizzare.
4. La mancata accettazione di pagamento con addebito da conto corrente comporta la decadenza dell'iscrizione.
 5. I Soci dipendenti hanno diritto alle erogazioni di sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale e sussidi non sanitari.
 6. I Soci pensionati, all'atto della conferma di iscrizione, possono optare per i contributi di cui al precedente comma 2, lettera d) ed e) ed acquisiscono il diritto alle erogazioni di sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale e di sussidi non sanitari.
 7. I Soci pensionati che optano per i versamenti del contributo di cui al precedente comma 2, lettera d) hanno diritto solo alle erogazioni di sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale.
 8. I Soci pensionati che hanno optato per l'iscrizione di cui al precedente comma 2, lettere d) ed e) entro il mese di novembre di ogni anno possono optare per la sola iscrizione di cui al comma 2 lettera d). Dal primo giorno dall'anno successivo al ricevimento della richiesta di opzione, avranno diritto solo alle erogazioni di sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale.
 9. La rinuncia all'iscrizione di cui al precedente comma 2, lettera e) è irreversibile.

Art. 7

RITARDO NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. L'eventuale ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, l'erogazione delle prestazioni, a norma dell'art. 6 dello Statuto, è sospesa e sui contributi dovuti è applicata una penale del 50% del valore della rata.
2. Ove non sia stata versata dal socio alcuna somma a titolo di contributo per un periodo continuativo pari ad almeno tre mesi, a norma dell'art. 6 dello Statuto, previa comunicazione di diffida, si provvederà alla cancellazione dell'iscrizione ad ogni effetto, fermo restando l'obbligo al versamento dei contributi dovuti alla data della cancellazione stessa.

Art. 8

QUOTA DI ISCRIZIONE

1. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 dello Statuto, da corrispondere unitamente al versamento contributivo è stabilita nella misura del 6% (sei per cento) della retribuzione mensile, calcolato sull'ammontare delle competenze a qualunque titolo maturate al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali nel secondo mese successivo a quello dell'iscrizione quando l'iscrizione viene ricevuta dalla Cassa Integrativa FNM entro sei mesi dalla data di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
2. Per coloro la cui richiesta di iscrizione viene ricevuta dalla Cassa Integrativa FNM trascorsi più di sei mesi dalla data di assunzione con contratto a tempo indeterminato la quota di iscrizione è stabilita nella misura del 30% calcolato sull'ammontare delle competenze a qualunque titolo maturate al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, da trattenere nella misura del 6% (sei per cento) nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e sesto mese successivo a quello dell'iscrizione.
3. I mesi da prendere in considerazione per la trattenuta della quota di iscrizione sono quelli

delle retribuzioni normali, non vengono prese in considerazione le mensilità aggiuntive (esempio tredicesima e quattordicesima).

5. Per coloro che chiedono una nuova iscrizione dopo le dimissioni, la quota di iscrizione è stabilita nella misura del 60% calcolato sull'ammontare delle competenze a qualunque titolo maturate al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, da trattenere nella misura del 6% (sei per cento) nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono, nel decimo e nell'undicesimo mese successivo a quello della nuova iscrizione.
6. La quota di iscrizione non è dovuta nei casi in cui sia garantita la continuità di iscrizione.
7. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza contratto a termine e successiva nuova assunzione entro i successivi 12 mesi con contratto della durata superiore a sei mesi, in caso di immediata conferma di iscrizione da parte del richiedente non è dovuta la quota di iscrizione. Per coloro la cui richiesta di iscrizione viene ricevuta dalla Cassa Integrativa FNM trascorsi più di sei mesi dalla data della nuova assunzione il premio di ingresso è stabilito secondo il precedente comma 2.
8. Se il socio cessa il rapporto di lavoro ovvero si dimette da Cassa Integrativa FNM prima del pagamento della quota una tantum, rateizzate a cedolino paga, il residuo va trattenuto tutto nell'ultimo cedolino.

Art. 9

PRESTAZIONI

1. In conformità al disposto dell'art. 1 e dell'art. 8 dello Statuto, la Cassa Integrativa FNM provvede all'assistenza dei Soci, mediante l'erogazione di sussidi e prestazioni sociosanitari e di sussidi non sanitari.
2. I sussidi vengono erogati alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente Regolamento e nella specifica circolare emanata annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione e comunicata ai Soci.
3. Il diritto di fruire dei sussidi previsti decade trascorsi 120 giorni dal fatto.

Art. 10

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'erogazione dei sussidi viene effettuata, per tutti i Soci, esclusivamente nelle modalità di seguito specificate:
 - a) Così detta modalità indiretta:
 - a1) l'erogazione viene fatta mensilmente.
Una volta al mese si provvede alla determinazione dell'importo totale da erogare, sommando gli importi dei sussidi relativi a tutte le richieste trattate e non erogate.
 - a2) nei mesi da gennaio a novembre si provvede alla erogazione solo se l'importo da erogare, determinato come indicato al punto a1), è superiore alla cifra minima stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel mese di dicembre si provvede alla erogazione qualunque sia l'importo, determinato come indicato al punto a1).
 - a3) le erogazioni vengono fatte a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato al Socio.

Per i Soci dipendenti viene utilizzato l'IBAN comunicato alla Società per l'accredito delle retribuzioni.

b) Così detta modalità diretta:

b1) le erogazioni dei sussidi spettanti vengono fatte mediante pagamento da parte della Cassa Integrativa FNM direttamente a strutture/centri/studi convenzionati che hanno erogato la prestazione.

Il pagamento a strutture/centri/studi convenzionati potrà essere fatto per il tramite di Società che gestisce la rete dei convenzionati con la quale la Cassa Integrativa FNM abbia sottoscritto specifico accordo.

Art. 11

AVENTI DIRITTO

1. In conformità al disposto dell'art. 8 dello Statuto, il diritto ai sussidi spetta:
 - a) al Socio;
 - b) al coniuge a carico;
 - c) ai figli a carico di età inferiore a 21 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 21 anni);
 - d) ai figli a carico di età superiore a 20 anni (dal giorno del compimento dei 21 anni) ed inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni);
 - e) ai genitori a carico;
 - f) agli altri familiari a carico di età inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni).
2. I limiti di erogazione dei sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle specifiche circolari, vengono fissati, per i vari aventi diritto, come di seguito specificato:
 - a) al Socio in misura intera;
 - b) al coniuge a carico in misura pari all'80%;
 - c) ai figli a carico di età inferiore a 21 anni in misura intera (fino al giorno precedente il compimento dei 21 anni);
 - d) ai figli a carico di età superiore a 20 anni (dal giorno del compimento dei 21 anni) ed inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni) in misura pari all'80%;
 - e) ai genitori a carico in misura pari all'80%;
 - f) agli altri familiari a carico di età inferiore a 21 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 21 anni) in misura intera;
 - g) agli altri familiari a carico di età inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni) in misura pari all'80%;
 - h) ai figli ed ai familiari a carico diversamente abili (documentato ai sensi della legge 104/1992) di età superiore a 20 anni (dal giorno del compimento dei 21 anni), senza limiti di età, in misura pari all'80%.

Le circolari possono stabilire specifiche deroghe ai limiti di erogazione dei sussidi indicati ai punti precedenti.
3. I limiti di erogazione dei contributi e premi di studio, stabiliti dalle specifiche circolari, vengono erogati per gli aventi diritto di seguito specificati:
 - a) al Socio;

- b) al coniuge a carico;
 - c) ai figli a carico di età inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni);
 - d) agli altri familiari a carico di età inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni);
 - e) agli orfani di Soci di età inferiore a 28 anni (fino al giorno precedente il compimento dei 28 anni);
 - f) ai figli ed ai familiari a carico diversamente abili (documentato ai sensi della legge 104/1992).
4. I limiti di erogazione dei sussidi non sanitari vengono stabiliti dalle specifiche circolari.

Art. 12

EROGAZIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI, SOSTITUTIVI E COMPLEMENTARI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

1. I sussidi sanitari nazionale vengono erogati dietro domanda dell'interessato, corredata di idonea documentazione secondo quanto stabilito dalle apposite circolari.
2. I Soci hanno diritto, per sé e per i loro familiari a carico secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, alle integrazioni per spese sostenute nel rispetto delle modalità previste dalle apposite circolari, in tutti i casi di cui al precedente comma 1.
3. I sussidi di cui al precedente comma 1 lettera i) vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dietro domanda dell'interessato corredata di adeguata documentazione comprovante il fatto.

Art. 13

EROGAZIONI DI SUSSIDI NON SANITARI

1. Le erogazioni di sussidi non sanitari sono specificati e regolati con apposita circolare e riguardano:
 - a) Sussidi per malattia di lungo periodo
Viene disposto d'ufficio e il diritto al sussidio matura dopo un anno dalla data in cui ha effetto l'iscrizione. Il sussidio da erogare viene calcolato sugli emolumenti percepiti annualmente (retribuzione normale - retribuzione fissa mensile) con l'esclusione di eventuali rivalutazioni retroattive della retribuzione.
 - b) Sussidio di natalità
Viene erogato dietro domanda dell'interessato corredata da autocertificazione e/o da certificato rilasciato dal comune:
 - per la nascita di figli di Soci;
 - per l'adozione di figli di Soci.
 - c) Premi, bonus e contributi di studio
 - d) Sussidio matrimoniale
Viene erogato dietro domanda dell'interessato corredata da autocertificazione e/o da certificato rilasciato dal comune:
 - per il matrimonio del Socio;
 - per il matrimonio del figlio di Socio.

- e) Sussidio funerario
Viene erogato dietro domanda dell'interessato corredata da autocertificazione e/o da certificato rilasciato dal comune per il decesso del Socio.
 - f) Sussidi per colonie e campus estivi, gestite direttamente o tramite convenzioni da Enti delle Società del Gruppo FNM, per i figli ed i familiari a carico di Soci.
 - g) Sussidi per centri estivi gestiti direttamente o tramite convenzioni, da Enti delle Società del Gruppo FNM, per i figli ed i familiari a carico di Soci.
 - h) Sussidi per vacanze studio in Italia ed all'estero, gestiti direttamente o tramite convenzioni, da Enti delle Società del Gruppo FNM, per i figli ed i familiari a carico di Soci.
 - i) Sussidi per corsi di lingua gestiti direttamente o tramite convenzioni, da Enti delle Società del Gruppo FNM, per i figli ed i familiari a carico di Soci.
 - l) Sussidi straordinari
Vengono deliberati dietro domanda dell'interessato corredata dai documenti comprovanti il fatto per:
 - i Soci e loro familiari
 - i familiari portatori di handicap;
 - i pensionati ed i coniugi superstiti di dipendenti e di pensionati;
 - altre gravi cause.
2. I Soci hanno diritto, per sé e, quando previsto, per i loro familiari a carico, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, ai sussidi sopra indicati nel rispetto delle modalità previste dalle apposite circolari, in tutti i casi di cui al precedente comma 1.
I sussidi di cui al precedente comma 1 lettera l) vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dietro domanda corredata di adeguata documentazione comprovante il fatto.

Art. 14

RICHIESTE DI SUSSIDIO

1. Richieste di sussidio nella così detta modalità indiretta:
- a) Le richieste di sussidio, corredate della documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalle apposite circolari, potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - I) trasmettendo scansione di suddetta documentazione mediante il "Portale oneCARE"; tale modalità ha priorità di gestione ed erogazione di sessanta giorni rispetto all'opzione del punto successivo.
 - II) consegnando copia cartacea di suddetta documentazione con allegato apposito modulo;Per specifiche categorie di Soci, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere prevista la trasmissione solo tramite il "Portale Web".
 - b) Per quanto riguarda le persone a carico, intendendosi per tali quelle stabilite dall'art. 4 dello Statuto, si dovrà compilare contestualmente alle domande di erogazione la dichiarazione di responsabilità; la stessa dovrà essere sottoscritta dal Socio se l'avente diritto è minorenni.

- c) Non si darà corso alle richieste di sussidio pervenute alla Cassa Integrativa FNM trascorsi 120 giorni dal fatto o oltre i termini indicati da circolare vigente.
 - d) Nei casi in cui è garantita la continuità di iscrizione, di cui all'art. 2 commi 10 e 11, il Socio potrà presentare le richieste di sussidio per fatti avvenuti nel periodo intercorrente fra la cessazione del primo e l'inizio del secondo rapporto di lavoro per il quale viene garantita la continuità, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferma della continuità di iscrizione trasmessa dalla Cassa Integrativa FNM.
2. Richieste di sussidio nella modalità diretta:
- a) Le richieste di fruizione delle prestazioni dovranno essere inoltrate tramite le apposite funzionalità on-line o tramite chiamata al call center messi a disposizione dei Soci dal network individuato dalla Cassa Integrativa FNM.
- I recapiti per fruire della modalità diretta sono comunicati ai Soci sul sito www.cassaintegrativafnm.it.

Art. 15

DOCUMENTI CONTABILI, AMMINISTRATIVI E FISCALI

- 1. La Cassa Integrativa FNM, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni assunte dai suoi Organi, avrà la responsabilità della tenuta e conservazione:
 - a) del libro Soci;
 - b) del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - c) del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci Delegati;
 - d) del libro dei verbali del Collegio Sindacale;
 - e) di tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali.
- 2. Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, contabili e fiscali la Cassa Integrativa FNM si avvale delle strutture di FNM con competenze specifiche.

Art. 16

NORMA GENERALE

- 1. Il diritto alle erogazioni viene a cessare, ad esclusione di quelle per aspettativa di malattia, per fatti avvenuti in periodo di carenza contributiva.
- 2. Per quanto non compreso nel presente Regolamento, valgono le delibere del Consiglio di Amministrazione.